

Pubblicato il 21/03/2018

Sent. n. 346/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2012, proposto da:

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Caturani, Carmina Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Barbara Rolando in Torino, corso Matteotti, 3 Bis;

contro

Comune di Santhia', in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 32/2012 del 1.10.2012, notificato ad Enel Distribuzione S.p.A. il 4.10.2012, rilasciato per i lavori di realizzazione di un fabbricato MT e lavori vari in Corso Sempione n. 50 nel territorio comunale, nella parte in cui ha "dato atto che l'opera di cui al presente permesso di costruire non ricade nei casi di esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001" e disposto per il suo rilascio a carico della medesima società ricorrente la corresponsione della somma di Euro 2.558,88 a titolo di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001;

nonché per la condanna

della medesima amministrazione comunale alla restituzione della somma di Euro 2.258,88 già versata da Enel Distribuzione S.p.A. a titolo di pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 32/2012 limitatamente alla parte in cui ha affermato che l'intervento assentito (realizzazione di una nuova sezione della cabina MT di una cabina primaria di distribuzione dell'energia elettrica) non ricade nell'esonero del contributo previsto dall'art. 17 del d.p.r. n. 380/2001.

Deduce di essere concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in forza del DM 13.10.2003 e, in tale ruolo, di svolgere attività di manutenzione degli impianti elettrici ad Alta, Media e Bassa tensione; l'intervento autorizzato è stato posto in essere per far fronte all'obsolescenza di

talune sezioni MT a giorno della cabina primaria che, in caso di guasto, comporterebbero il rischio di un black-out elettrico; l'intervento è anche finalizzato a migliorare la sicurezza degli operatori.

Il comune di Santhià ha quantificato gli oneri di urbanizzazione in € 2.258,88, che la ricorrente ha versato per la necessità di eseguire i lavori, contestando tuttavia che la fattispecie sarebbe esente dal contributo.

La ricorrente lamenta quindi: la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 co. 2 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 8 co. 2 della l.r. Piemonte n. 23/1984; la falsa applicazione dell'art. 17 del d.p.r. n. 380/2001, il travisamento e la carenza di presupposti di fatto e diritto. La fattispecie presenterebbe i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esonero dal contributo.

Ha pertanto chiesto annullarsi il provvedimento impugnato in parte qua e condannarsi l'amministrazione resistente alla rifusione della somma versata, pari ad € 2.258,88, oltre interessi e rivalutazione.

All'udienza del 14.3.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

L'art. 17 comma 3 lett. c) del d.p.r. n. 380/2001 recita che il contributo di costruzione non è dovuto: "c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici".

Secondo pacifica giurisprudenza, dal punto di vista soggettivo, può beneficiare dell'esenzione anche un soggetto privato; da ultimo si veda, ex pluribus, Cons. St. sez. IV. n. 5356/2017, secondo cui: "Lo sgravio dal contributo di costruzione per le opere pubbliche o di interesse generale, ex art. 17 comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, esige il concorso di due presupposti: uno oggettivo, l'ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale, e l'altro soggettivo, l'esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell'ente pubblico, purché le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio."

Nel caso di specie è indubbio che la società sia concessionaria della distribuzione dell'energia elettrica e che la manutenzione delle cabine di distribuzione dell'energia con interventi che ne prevenzano l'obsolescenza e garantiscano la sicurezza sia funzionale al corretto esercizio del rapporto concessorio di distribuzione dell'energia.

Ritiene quindi il collegio che ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esenzione dal versamento del contributo.

Il ricorso deve dunque essere accolto con annullamento *in parte qua* del provvedimento impugnato e condanna di parte resistente a rifondere a parte ricorrente quanto indebitamente versato, oltre interessi dal giorno del versamento (19.9.2012, cfr. doc. 9 di parte ricorrente) al saldo; non sono invece dovute somme ulteriori a titolo di rivalutazione, non avendo la ricorrente allegato né dimostrato alcun maggior danno subito per l'indebito esborso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento in parte qua;

condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la somma di € 2258,88 oltre interessi dal 19.9.2012 al saldo;

condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

L'ESTENSORE

Paola Malanetto

IL PRESIDENTE

Savio Picone

IL SEGRETARIO